



PIANO PER IL PARCO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ALLEGATO "ATTIVITÀ ESTRATTIVE"

23 luglio 2002

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Articolazione dell'Allegato*
- Art. 2 - Uso dei termini e delle sigle*
- Art. 3 - Elaborati dell'Allegato*
- Art. 4 - Finalità dell'Allegato*
- Art. 5 - Categorie prescrittive e d'indirizzo*
- Art. 6 - Strumenti attuativi del Piano*
- Art. 7 - Piani di coltivazione, progetti di risistemazione e piani di Comparto*
- Art. 8 - Categorie d'intervento*
- Art. 9 - Valutazione d'impatto ambientale*

TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

- Art. 10 - Ambiti territoriali di riferimento (A.T.R.)*
- Art. 11 - Bacini estrattivi*
- Art. 12 - Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa*
- Art. 13 - Zone contigue di cava (Z.C.C.)*
- Art. 14 - Area di prospezione estrattiva per la Pietra del Cardoso*
- Art. 15 - Aree di reintegrazione paesistico-ambientale (A.R.P.A.)*

TITOLO III NORME PER PARTICOLARI TIPI DI RISORSE

- Art. 16 - Ravaneti*
- Art. 17 - Materiali ornamentali storici*
- Art. 18 - Aree archeologiche dei lapidei apuani*

TITOLO IV NORME FINALI

- Art. 19 - Bacino sperimentale Arni-Arnetola*
- Art. 20 - Revisione dei perimetri estrattivi*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Articolazione dell'Allegato

1. Le attività estrattive nelle aree contigue del Parco Regionale delle Alpi Apuane sono disciplinate dal presente "Allegato" (da ora in poi A.A.E.), nel rispetto delle finalità istitutive dell'Ente di gestione dello stesso territorio protetto, come riportate all'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr.

2. L'A.A.E. costituisce parte integrante e sostanziale del Piano per il Parco delle Alpi Apuane ed è redatto ai sensi degli artt. 14 e 21 della L.R. sopra detta.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nell'A.A.E. o nei suoi elaborati, si applicano le altre disposizioni del Piano per il Parco.

Art. 2 - Uso dei termini e delle sigle

1. Ai fini del presente articolato:

- a) il termine "Piano" significa "Piano per il Parco";
- b) il termine "Regolamento" significa "Regolamento del Parco", di cui all'art. 16 della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.;
- c) il termine "Bacino" significa "Bacino estrattivo", di cui al successivo art. 11;
- d) il termine "Comparto" significa "Comparto estrattivo", di cui al successivo art. 11, comma 2;
- e) la sigla "N.T.A.P.P." significa "Norme tecniche d'attuazione del Piano per il Parco";
- f) la sigla "N.T.A.A.E." significa "Norme tecniche d'attuazione dell'A.A.E. 'Attività estrattive'" e corrisponde al presente articolato;
- g) la sigla "A.T.R." significa "Ambiti territoriali di riferimento", di cui al successivo art. 10;
- h) la sigla "Z.C.C." significa "Zone contigue di cava", di cui al successivo art. 13;
- i) la sigla "A.R.P.A." significa "Aree di reintegrazione paesistico-ambientale", di cui al successivo art. 15;
- j) la sigla "V.I.A." significa "Valutazione d'impatto ambientale", di cui al successivo art. 9;

Art. 3 - Elaborati dell'Allegato

1. L'A.A.E. è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Elaborati grafici:
 - b1) "A.T.R., Bacini e Comparti", in scala 1/50.000;
 - b2) "Z.C.C. e A.R.P.A.", in scala 1/25.000;
 - b3) "Parco archeologico e materiali storici", in scala 1/25.000;

- b4) stralci d'approfondimento relativi alla perimetrazione di Z.C.C., A.R.P.A. e Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa, in scala 1/10.000;
 - c) N.T.A.A.E.;
2. Le indicazioni contenute nelle cartografie in scala 1/10.000 prevalgono, in caso di difformità, sulle indicazioni riportate a scala inferiore.

Art. 4 - Finalità dell'Allegato

1. L'A.A.E. concorre a perseguire le finalità del Piano, specificando le azioni di tutela, conservazione, riqualificazione, restauro e valorizzazione di cui all'art. 8, comma 1, delle N.T.A.P.P.

2. Costituisce finalità primaria dell'A.A.E. tutelare la risorsa mineraria, attraverso la definizione di un tetto quantitativo annuale di prelievo estrattivo, comprensivo di materiale utile alla produzione lapidea e pure dei residui inerti derivanti dall'escavazione. Tale tetto è stabilito per l'intero complesso delle aree contigue destinate all'attività di cava, oppure può essere articolato per A.T.R. di cui al successivo art. 10, attraverso accordi per l'attuazione concertata (A.A.C.), come disciplinati dall'art. 7 delle N.T.A.P.P., in relazione ai fabbisogni, alle tendenze del mercato e al principio della sostenibilità nell'utilizzo della risorsa.

3. L'A.A.E. persegue inoltre i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della risorsa lapidea attraverso soluzioni localizzative e tecnologiche tese a tutelare le risorse ambientali, paesaggistiche e naturalistiche;
- b) limitazione dell'attività di cava alla sola produzione di blocchi di materiali ornamentali, circoscrivendo gli inerti a obiettivo secondario del ciclo estrattivo;
- c) dismissione in tempi certi delle attività estrattive di dolomia, non consentendo sviluppi alle forniture industriali;
- d) sostegno a soluzioni di escavazione in sotterraneo, alternative alla coltivazione a cielo aperto, da assoggettare ad attente verifiche strutturali e ambientali;
- e) individuazione di scelte progettuali tese a tutelare la sicurezza e la salute degli operatori di cava nella coltivazione dei siti estrattivi e nella movimentazione dei materiali;
- f) incentivazione alle imprese estrattive che operino con procedure di certificazione di qualità e/o sperimentino soluzioni innovative a più ridotto impatto ambientale nella coltivazione dei lapidei, nell'accesso ai siti e nel trasporto dei materiali estratti;
- g) tutela dei materiali pregiati, evitando l'esaurimento della risorsa, nonché la loro valorizzazione finalizzata al restauro e alle lavorazioni artistiche ed artigianali;
- h) conservazione dei reperti di archeologia industriale, quali cave e ravaneti storici, manufatti, lizze e sentieri d'accesso, che costituiscono elementi qualificanti del territorio;
- i) razionalizzazione, recupero e reintegrazione paesistico-ambientale delle attività estrattive, soprattutto nei confronti dei siti e dei ravaneti dismessi, con l'eliminazione delle attività improprie e degli elementi di degrado.

Art. 5 - Categorie prescrittive e d'indirizzo

1. L'A.A.E. esprime le proprie determinazioni attraverso le stesse categorie prescrittive e d'indirizzo del Piano, di cui all'art. 3, comma 2, delle N.T.A.P.P.

2. E' compito specifico dell'A.A.E. definire, per le attività estrattive in area contigua, prescrizioni immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

Art. 6 - Strumenti attuativi del Piano

1. L'A.A.E. fa riferimento agli stessi strumenti attuativi del Piano, di cui all'art. 4 delle N.T.A.P.P., aggiungendo i "piani di Comparto" di aree estrattive, nonché i "piani di coltivazione e i progetti di risistemazione", come definiti all'articolo che segue.

2. Tra i "programmi di valorizzazione territoriale", come indicati all'art. 6, comma 2, lettera b) delle N.T.A.P.P., è inserito il progetto di rivalutazione del "sistema dei paesaggi di cava", con particolare riferimento alle esigenze ed opportunità di stabilizzazione idrogeologica, ricomposizione ambientale e valorizzazione dei paesaggi modellati dalle attività estrattive, a principiari dai siti dismessi della coltivazione della dolomia.

3. Tra i "progetti locali integrati", come indicati alla lettera c) dello stesso comma ed articolo sopra citato, è inserito l'ambito di sperimentazione sull'asse Arni -Arnetola, per l'estrazione di lapidei in galleria, con la contestuale realizzazione di un osservatorio scientifico-tecnologico finalizzato alle verifiche strutturali e alla valutazione delle implicazioni ambientali e delle possibili interferenze con i sistemi carsici e la circolazione idrica ipogea.

Art. 7 - Piani di coltivazione, progetti di risistemazione e piani di Comparto

1. Le modalità di attuazione e svolgimento delle attività estrattive, per iniziativa privata, sono definite attraverso piani di coltivazione e progetti di risistemazione dei siti di cava. Tali strumenti attuativi specificano ed argomentano, in modo contestuale e consequenziale tra di loro, le tipologie d'estrazione e in funzione delle azioni di recupero e ripristino dei luoghi, oltre che della morfologia dei siti e giacimenti.

2. I contenuti e la forma del piano di coltivazione e del progetto di risistemazione, di cui al precedente comma, sono definiti nel Regolamento, in modo rispondente alla L.R. 3 novembre 1998, n. 78 e succ. mod. ed integr.

3. Il piano di Comparto costituisce, a tutti gli effetti, piano di coltivazione e progetto di risistemazione di più siti estrattivi. Esso prevede tutte quelle operazioni analitiche, valutative e progettuali essenziali per determinare lo sviluppo organico e coordinato delle attività estrattive ricadenti nel Comparto stesso, nonché le relative azioni di recupero e ripristino dei luoghi. Ad ogni piano di Comparto è allegato uno Studio d'impatto ambientale ai sensi della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 e succ. mod. ed integrazioni. I Comparti corrispondono ad alcuni Bacini definiti ai sensi del successivo art. 11 e sono elencati nella specifica tabella nello stesso riportata.

4. E' possibile realizzare un piano di Comparto, d'iniziativa privata, per la gestione unitaria ed integrata di più siti estrattivi contigui o vicini, appartenenti al medesimo Bacino di cui all'art. 11 del presente A.A.E., con le stesse finalità e modalità indicate per i Comparti di cui al precedente comma.

Art. 8 - Categorie d'intervento

1. Nelle Z.C.C. e nelle A.R.P.A., di cui ai successivi artt. 13 e 15, le categorie d'intervento ammissibili sono le seguenti:

a) CO (conservazione)

Interventi per la conservazione dello stato dei luoghi in riferimento ai territori interessati da cave inattive e/o dismesse, escludendo qualsiasi ulteriore asporto di materiale, qualsiasi sostanziale modificazione dei siti. Essi riguardano esclusivamente:

a1) la messa in sicurezza con particolare riferimento all'eliminazione/rimozione:

- di possibili interferenze con percorsi escursionistici, avendo cura di delimitare i tracciati pedonabili in prossimità di bancate e comunque di precipizi;
 - di ostacoli artificiali che possano ostruire il percorso, rendendo più agevole il tracciato, attraverso attrezzature quali gradonate, corrimano, cordolature.
- a2) la bonifica con particolare riferimento alla rimozione/demolizione:
- di elementi inquinanti e comunque di contrasto e pericolo ambientale;
 - di manufatti precari ed attrezzature di cava, se non di valore storico-culturale;
 - di scarti e rifiuti ed altri elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- b) MA (manutenzione)
 Interventi (oltre a quelli già definiti nella categoria CO) di messa in sicurezza dei fronti di cava, delle tecchie e dei sotto tecchia, opere di bonifica per il mantenimento dei segni di forte caratterizzazione paesistica, comprendenti pure:
- b1) la rilocalizzazione di materiali all'interno del sito di cava;
 - b2) i tombamenti di scavi aperti e di depressioni artificiali da realizzarsi con gli stessi materiali presenti in sito;
 - b3) le demolizioni di fabbricati e piccoli edifici che costituiscono elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio.
- c) RE.1 (restituzione)
 Interventi di rinaturalizzazione e di reintegrazione paesistica, riguardanti essenzialmente:
- c1) la rimodellazione delle morfologie modificate dalle attività estrattive;
 - c2) il tombamento di scavi e di depressioni artificiali, con possibilità di movimentazione ed eventuale limitato asporto del materiale, già estratto, presente in loco;
 - c3) il recupero della vegetazione autoctona, favorendo l'affermazione di ecosistemi naturali e semi-naturali, comunque già presenti nell'intorno;
 - c3) la limitazione delle interferenze con le aree limitrofe ancora vergini o comunque non interessate da modificazioni;
 - c4) le opere di bonifica comprendenti la rimozione di attrezzature di cava, scarti, rifiuti ed altri elementi inquinanti;
 - c5) la demolizione di fabbricati precari e piccoli edifici, quali elementi di degrado dell'ambiente e del paesaggio, nonché l'eventuale eliminazione delle viabilità di arroccamento esistente, escludendo la realizzazione di nuove e permanenti vie carrabili d'accesso.
- d) RE.2 (rinaturalizzazione)
 Interventi di cui alla categoria RE.1 quando siano volti a favorire la rinaturalizzazione e la reintegrazione paesistica di ravaneti (con l'esclusione di situazioni ormai stabilizzate o non accessibili), attraverso:
- d1) opere di rimodellazione finalizzate al miglioramento della stabilità dei versanti;
 - d2) azioni di ricostituzione del reticolo idrografico e della copertura vegetale;
 - d3) opere di movimentazione e asportazione del materiale, escludendo la realizzazione di nuove strade su aree vergini limitrofe.
- e) RQ.1 (riqualificazione)
 Interventi di recupero ambientale e di reintegrazione paesistica, che prevedono prelievi di materiali dall'ammasso roccioso, con limiti quantitativi stabiliti dal Regolamento,

anche in situazioni di proseguimento delle attività in corso, purché finalizzati a configurare un ripristino dei luoghi ed una sistemazione definitiva dei siti.

RQ.2 (riuso)

Interventi di cui al precedente RQ.1, quando siano finalizzati al riuso del sito estrattivo per attività turistico-fruitive, sportive, escursionistiche, didattiche, culturali, museali, documentarie, prevedendo pure la ristrutturazione di edifici e fabbricati esistenti e la realizzazione di nuove attrezzature di limitate dimensioni e di basso impatto paesistico-ambientale.

f) TR (trasformazione)

Interventi finalizzati alla prosecuzione delle attività estrattive e/o all'asportazione di ravaneti, includenti, comunque, la minimizzazione degli impatti paesistici ed il recupero ambientale progressivo, nonché le opportunità di riuso funzionale, definite dal piano di coltivazione. I suddetti interventi si articolano in:

g1) TR.1

attività di estrazione a cielo aperto, contemplando l'eventuale recupero dei siti dismessi o abbandonati limitrofi, nonché il mantenimento e la messa in sicurezza dei percorsi escursionistici e la bonifica delle aree precedentemente compromesse;

g2) TR.2

attività di estrazione esclusivamente in sottotecchia o in galleria, contemplando l'eventuale ripristino delle aree precedentemente compromesse e contenendo, nell'intera zona, le infrastrutture e le aree destinate a stoccaggio di detriti;

g3) TR.3

attività di asportazione di materiali detritici presenti nei ravaneti, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 16;

g4) TR.4

attività estrattive con sviluppo limitato e connesse al reperimento contingentato di materiali di pregio e finalizzato a lavorazioni di qualità in loco e/o subordinato all'impiego di tecnologie a basso impatto ambientale, con possibilità di asportazione di materiali detritici preesistenti, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 16.

2. Per ogni Z.C.C. ed A.R.P.A., gli interventi ammessi sono specificatamente definiti nelle tabelle di cui ai successivi artt. 13 e 15.

Art. 9 - Valutazione d'impatto ambientale

1. Le attività estrattive sono sottoposte a V.I.A., ai sensi della L.R. n. 79/98 e succ. mod. ed integr., compresi i progetti di risistemazione e recupero ambientale di siti estrattivi dismessi o da dismettere, all'interno del Parco e dell'area contigua, nel caso in cui siano previsti interventi, anche minimi, di escavazione, configurabili come RQ.1, TR.1, TR.2 e TR.4, ai sensi del precedente art. 8.

2. Sono escluse dalla V.I.A. le varianti non sostanziali dei piani di coltivazione e dei progetti di risistemazione già sottoposti a pronuncia d'impatto ambientale, nonché le asportazioni di ravaneti non naturalizzati e tutti gli interventi, compresi i recuperi ambientali di siti estrattivi dismessi, qualificabili come CO, MA, RE.1, RE.2, RQ.2 e TR.3, ai sensi del precedente art. 8.

3. I piani di Comparto, previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 7, sono sottoposti ad un unico procedimento di V.I.A.

4. L'area di riferimento minimo per ciascun Studio d'impatto ambientale include le Unità di Paesaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b1) delle N.T.A.A.E, nonché i bacini idrografici ed idrogeologici intercettati, ai fini della disciplina delle acque, oltre all'A.T.R. di cui al successivo art. 10, nel caso in cui siano necessarie adeguate valutazioni di riorganizzazione infrastrutturale per la razionalizzazione del processo produttivo.

5. Le norme di cui ai commi precedenti integrano le disposizioni in materia di V.I.A. dell'art. 12 delle N.T.A.P.P., mentre la disciplina di dettaglio è rimessa al Regolamento.

TITOLO II NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

Art. 10 - Ambiti territoriali di riferimento

1. L'A.A.E. individua gli A.T.R., al fine di razionalizzare l'intero processo produttivo ed in particolare per favorire il coordinamento delle attività di più siti estrattivi e concorrere all'ottimizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

2. In sede di redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o attraverso programmi d'ambito, dovranno essere definite procedure d'accordo e d'intesa con le amministrazioni locali interessate, le associazioni di categoria, i singoli imprenditori e gli altri enti territorialmente competenti al fine di razionalizzare l'intero processo produttivo, da avviare ogni qualvolta si debba prevedere un nuovo significativo intervento, come:

- a) la realizzazione di nuove infrastrutture, d'interesse territoriale, se funzionali alle attività estrattive, oppure la sostanziale trasformazione delle esistenti;
- b) la localizzazione di aree di deposito e/o destinate alla trasformazione;
- c) l'individuazione di sistemi di smaltimento dei materiali inquinanti e dei residui di lavorazione;

3. Nella esecuzione delle opere di riorganizzazione, potenziamento ed adeguamento dei sistemi infrastrutturali e dei servizi funzionali all'attività estrattiva dovranno essere messi in atto i seguenti accorgimenti:

- a) scegliere percorsi di minore impatto paesistico-ambientale;
- b) evitare danneggiamenti agli ambienti circostanti derivanti dallo scarico del materiale proveniente dalle opere di sterro;
- c) prevedere opere d'ingegneria naturalistica, là dove possibili, che favoriscano la stabilizzazione e la rinaturalizzazione delle scarpate stradali e di altri eventuali sbancamenti;
- d) prevedere un'adeguata sistemazione del fondo stradale ed una compattazione del suolo tali da consentire un corretto deflusso delle acque superficiali ed una sufficiente resistenza all'usura derivante dai traffici previsti;
- e) prevedere un'adeguata distribuzione planimetrica del sito estrattivo ed una razionale distribuzione degli spazi e delle relative funzioni per facilitare l'accesso ai piazzali di cava ed agevolare le operazioni di carico e scarico;
- f) minimizzare l'impatto visivo e paesistico attraverso un'adeguata localizzazione ed un'eventuale schermatura arborea delle strutture e delle attrezzature fisse (gru, impianti di sollevamento, cisterne di approvvigionamento idrico, centrali per la produzione di energia e simili);
- g) ricostituire il reticolo idrografico superficiale eventualmente modificato.

4. Gli A.T.R. sono elencati nella specifica tabella qui di seguito riportata e sono delimitati negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b1) delle presenti N.T.A.A.E.:

<i>N.</i>	<i>Denominazione Ambito</i>	<i>UT corrispondenti</i>
1	Garfagnana	6, 7, 9 (p.p.)
2	Carrara	9 (p.p.)
3	Valli Massesi	8
4	Alta Versilia	2, 4, 5

Art. 11 - Bacini estrattivi

1. L'A.A.E. individua i Bacini, ovverosia aree interessate da attività di cava in atto e/o da segni diffusi di escavazioni abbandonate, non solo di pietre ornamentali, nel caso in cui presentino una propria individualità e fisionomia geografica all'interno dell'area parco e contigua, oltre a consentire anche ulteriori sviluppi d'utilizzo della risorsa lapidea e/o interventi di reintegrazione paesistico-ambientale.

2. Tra i Bacini di cui al precedente comma, l'A.A.E. ne individua alcuni, denominati Comparti, in cui la prosecuzione delle attività estrattive deve svolgersi mediante piani di Comparto, come definiti all'art. 7, comma 3, al fine di consentire adeguate interpretazioni progettuali delle caratteristiche paesistico-ambientali, nonché interventi produttivi volti a garantire condizioni di sostenibilità ambientale nell'utilizzo della risorsa lapidea.

3. Tra i Bacini sono pure comprese le aree in dismissione già utilizzate per la coltivazione a fini industriali della dolomia, rispetto alle quali il Piano non prevede localizzazioni ulteriori nel territorio di competenza.

4. I Bacini sono elencati nelle tabelle qui di seguito riportate, di cui la prima ne fornisce l'elenco complessivo, mentre la seconda specifica quelli con attività dipendente da piani di Comparto. Bacini e Comparti sono delimitati negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b1) delle presenti N.T.A.A.E.:

<i>N.</i>	<i>Denominazione Bacino</i>
1	Solco d'Equi
2	Cantonaccio
3	Scorticchiaia
4	La Pizza Tenerano
5	Orto di Donna Val Serenaia
6	Acqua Bianca
7	Piscinicchi
8	M. Borla
9	M. Sagro Morlungo
10	M. Cavallo
11	Carcaraia
12	Pescina Boccanaglia Bassa
13	Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa
14	Vallini
15	Carpenetella
16	Serroni Sordola
17	Colle dei Botticini
18	Fondone Cerignano
19	Colubraia
20	M. Pallerina

21	Arnetola Sud
22	Fontana Baisa
23	Piastreta Sella
24	Bacino sperimentale Arni-Arnetola
25	Boana
26	Combratta
27	Gronda
28	M. Macina
29	Brugiana
30	Valsora Giacceto
31	Isola Santa
32	M. Pelato
33	Canale delle Gobbie
34	Tre Fiumi
35	Canale delle Fredde
36	Retro Altissimo
37	Madielle
38	Caprara
39	Tacca Bianca
40	Mossa
41	M. Altissimo Est
42	M. Carchio
43	M. Corchia
44	Borra Larga
45	Trambiserra
46	La Cappella
47	Mont'Alto
48	Grotte Bianche Sullioni
49	Cardoso Pruno
50	La Penna
51	Area prospezione estrattiva Pietra del Cardoso
52	La Risvolta
53	Mulina Monte di Stazzema
54	Ficaio
55	M. Costa
56	Ceragiola Solaio
57	Buche Carpineto
58	La Ratta

<i>N.</i>	<i>Denominazione Comparto/Bacino</i>
1	Solco d'Equi
2	Orto di Donna Val Serenaia
3	M. Sagro Morlungo
4	M. Macina
5	Retro Altissimo
6	M. Corchia
7	Area prospezione estrattiva Pietra del Cardoso

Art. 12 - Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa

1. L'A.A.E. individua il Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa, omogeneamente caratterizzato dalla prevalenza degli assetti produttivi rispetto a quelli collegati alla risorsa naturalistica, per numero e concentrazione di cave ed impianti industriali. Tale bacino è qui riconosciuto come area di tutela di risorse naturali ed essenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e succ. mod. ed integr.

2. Le competenze in materia di autorizzazione ai vincoli paesaggistico ed idrogeologico per le attività estrattive, nonché la pronuncia di compatibilità ambientale, fanno capo agli enti individuati in via ordinaria dalla normativa regionale, non seguendo le disposizioni della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

3. L'A.A.E. detta le seguenti direttive per la disciplina estrattiva nel Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa, anche al fine di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane, come stabilito dall'art. 14, comma 4, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.:

- a) nella localizzazione e nell'esercizio delle attività estrattive sono da evitare:
 - le interferenze con i deflussi delle acque sotterranee e con sorgenti utilizzate o potenzialmente utilizzabili per non modificare le risorse idriche esistenti;
 - le modifiche al reticolo idrografico superficiale, anche in relazione alle aree di discarica (ravaneti) e ai tombamenti permanenti dei corsi d'acqua naturali;
 - l'eccessivo avvicinamento degli scavi agli acquiferi per escludere situazioni di rischio d'inquinamento delle acque sotterranee;
 - il pregiudizio degli ambienti ad elevato pregio dal punto di vista naturalistico e paesaggistico-ambientale (Siti d'Interesse Comunitario, aree di rilevante valore ambientale del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Massa-Carrara);
 - l'interessamento di versanti a franapoggio con pendenza degli strati inferiore a quella di pendio e di siti caratterizzati da franosità in atto o da condizioni di precaria stabilità;
- b) nella gestione dei ravaneti sono da privilegiare soluzioni che comportino il riuso degli inerti, attraverso progetti di risistemazione ambientale dei siti estrattivi, in cui prevedere l'utilizzo del materiale di scarto, anche con fini commerciali, al fine di minimizzare il dimensionamento delle discariche di cava, non senza preventivi accertamenti sulla loro stabilità e sulla presenza di emergenze ambientali e storico-culturali;
- c) i progetti di risistemazione dei siti di cava, diversificati rispetto alle caratteristiche dell'attività estrattiva e della natura geologica e geomorfologica dello stesso sito, dovranno tendere al complessivo recupero ambientale e paesaggistico dell'area interessata in modo differenziato:
 - per le cave di materiali inerti, l'intervento dovrà essere orientato al recupero del preesistente aspetto dei luoghi;
 - per le cave di pietre ornamentali, l'intervento dovrà essere orientato alla messa in sicurezza del sito di cava, alla riqualificazione funzionale e paesistico-ambientale dell'area in relazione al contesto in cui è collocata.

4. Il Bacino marmifero industriale di Carrara e Massa è delimitato negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b1) e b4) delle presenti N.T.A.A.E.

Art. 13 - Zone contigue di cava (Z.C.C.)

1. L'A.A.E. individua le aree contigue in cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali - altrimenti denominate Z.C.C. - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. n. 65/97 e succ. mod. ed integr.

2. L'A.A.E. individua e definisce le seguenti tipologie di Z.C.C.:

- a) Z.C.C. 1: in cui si prevede un'attività estrattiva ordinaria, con interventi specificati alle categorie TR.1 e/o TR.2 e/o TR.3 del precedente art. 8;
- b) Z.C.C. 2: in cui l'attività estrattiva è subordinata all'utilizzo contingentato della risorsa lapidea, da finalizzarsi a lavorazioni di qualità in loco, con interventi specificati nel Regolamento e alla categoria TR.4 del precedente art. 8;
- c) la Z.C.C. derivata dall'area di prospezione estrattiva per la Pietra del Cardoso, come specificato al successivo art. 14.

3. La disciplina delle attività estrattive e dei relativi interventi di recupero ambientale nelle Z.C.C. tiene conto dei caratteri ambientali e paesaggistici specifici di ciascun sito e delle aree di bordo, del tipo di materiale da estrarre, della situazione infrastrutturale esistente e prevista, e dello stato dell'attività.

4. All'interno delle Z.C.C., gli interventi si attuano sulla base di piani di coltivazione e di progetti di risistemazione, in conformità con le indicazioni di cui al Regolamento, attraverso autorizzazioni riferite, di norma, ai Comparti di cui all'art. 11 e, in subordine, ai singoli siti di cava ed alle singole unità produttive, previa V.I.A., come definita ai sensi del precedente art. 9.

5. Gli interventi da attuarsi dovranno favorire forme associative e sinergie nell'utilizzo dei diversi siti estrattivi, oltre alla sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ed alla mitigazione degli impatti attraverso:

- a) la razionalizzazione delle modalità di estrazione e dei processi produttivi;
- b) la riorganizzazione del sistema infrastrutturale e dei servizi;
- c) l'individuazione di aree comuni di stoccaggio provvisorio, compatibili con la morfologia e la naturalità dei luoghi e funzionali ai processi produttivi;
- d) il recupero dei ravaneti esistenti, se non naturalizzati, l'eliminazione delle discariche di detriti e di altre possibili forme di inquinamento degli ambienti circostanti.

6. All'esterno delle Z.C.C. - sia in area parco che contigua - non è ammesso alcun intervento assimilabile all'attività estrattiva, fatti salvi:

- a) gli interventi nelle A.R.P.A. di cui all'art. 15 delle presenti N.T.A.A.E. e comunque gli eventuali interventi di risistemazione ambientale di altri siti dismessi di cava e discariche collegate;
- b) l'attività di prelievo occasionale di materiali ornamentali così come disciplinata dal Regolamento.

7. Le Z.C.C., sia di tipo 1 sia di tipo 2, sono rispettivamente elencate nelle tabelle qui di seguito riportate. Entrambe le tipologie di Z.C.C. sono delimitate negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettere b2) e b4) dell'presenti N.T.A.A.E.

N.	Denominazione Z.C.C. 1	Bacino estrattivo	Categorie d'intervento
1	Solco d'Equi Est	Solco d'Equi	TR.1-TR.2-TR.3
2	Scorticchiaia	Scorticchiaia	TR.1-TR.2
3	La Pizza Tenerano	La Pizza Tenerano	TR.1-TR.2-TR.3
4	Val Serenaia	Orto di Donna Val Serenaia	TR.1-TR.2-TR.3
5	Acqua Bianca	Acqua Bianca	TR.1-TR.2-TR.3
6	Boccanaglia Alta	Piscinicchi	TR.1-TR.2-TR.3
7	M. Borla	M. Borla	TR.1-TR.3
8	M. Sagro	M. Sagro	TR.1-TR.3

9	Cave Carcaraia	Carcaraia	TR.1-TR.3
10	Pescina	Pescina Boccanaglia Bassa	TR.1-TR.2-TR.3
11	Fondone Cerignano	Fondone Cerignano	TR.1-TR.2-TR.3
12	Colubraia	Colubraia	TR.1-TR.3
13	Piastra Bagnata	M. Pallerina	TR.1-TR.2-TR.3
14	Penna dei Corvi	Fontana Baisa	TR.1-TR.2-TR.3
15	Piastreta Sella	Piastreta Sella	TR.2
16	Combratta	Combratta	TR.1-TR.2-TR.3
17	Arni S. Agostino	M. Macina	TR.1-TR.2-TR.3
18	Valsora Bassa Giacceto	Valsora Giacceto	TR.1-TR.2-TR.3
19	Vestito	M. Pelato	TR.1-TR.2-TR.3
20	Conca Castellina	Canale delle Gobbie	TR.1-TR.2-TR.3
21	Arni Campagrina	Tre Fiumi	TR.1-TR.2-TR.3
22	Pendia Tana	Canale delle Fredde	TR.1-TR.3
23	Buca Fondone	Retro Altissimo	TR.1-TR.2-TR.3
24	Madielle	Madielle	TR.1-TR.2-TR.3
25	Cava Caprara	Caprara	TR.2-TR.3
26	Mossa	Mossa	TR.1-TR.2-TR.3
27	Cervaiole	M. Altissimo Est	TR.1-TR.3
28	M. Carchio Nord	M. Carchio	TR.1-TR.3
29	M. Corchia Sud	M. Corchia	TR.1-TR.2-TR.3
30	Borra Larga	Borra Larga	TR.2-TR.3
31	Trambiserra Sud	Trambiserra	TR.1-TR.2-TR.3
32	Area prospezione Cardoso	Area prospezione Cardoso	TR.1-TR.2-TR.3
33	Ficaio	Ficaio	TR.1-TR.2-TR.3
34	Cava Francia	M. Costa	TR.1-TR.2-TR.3
35	Ceragiola (Pietrasanta)	Ceragiola Solaio	TR.1-TR.2-TR.3
36	La Ratta	La Ratta	TR.1-TR.2-TR.3

<i>N.</i>	<i>Denominazione Z.C.C. 2</i>	<i>Bacino estrattivo</i>	<i>Categorie d'intervento</i>
1	Ex cava 16	Orto di Donna Val Serenaia	TR.4
2	Boccanaglia Bassa	Pescina Boccanaglia Bassa	TR.4
3	Vallini	Vallini	TR.4
4	Carpenetella	Carpenetella	TR.4
5	Colle delle Scope	Serroni Sordola	TR.4
6	Colle dei Botticini	Colle dei Botticini	TR.4
7	Fossa dei Tomei	Arnetola Sud	TR.4
8	Ontanelli	Fontana Baisa	TR.4
9	Fosso Vestito	Gronda	TR.4
10	Gufonaglia	Canale delle Fredde	TR.4
11	Cava fior di pesco	Retro Altissimo	TR.4
12	La Cappella Ovest	La Cappella	TR.4
13	Pruno	Cardoso Pruno	TR.4
14	La Risvolta Est	La Risvolta	TR.4
15	Mulina Piastraio	Mulina M. Stazzema	TR.4

Art. 14 - Area di prospezione estrattiva per la Pietra del Cardoso

1. L'A.A.E. individua, per la Pietra del Cardoso, un'area estesa con valore di zona di prospezione mineraria, che consenta di definire la migliore soluzione per la ricollocazione delle attività estrattive attualmente in essere e poste nell'intorno dell'omonimo abitato del Comune di Stazzema, in condizioni di contrasto urbanistico-ambientale.

2. L'area di prospezione prima e di coltivazione poi della Pietra del Cardoso, è gestita come un Comparto, in modo coordinato ed unitario tra le imprese interessate, anche attraverso forme consortili, come quelle indicate all'art. 17 della L.R. n. 78/98 e succ. mod. ed integr.

3. L'attività di prospezione estrattiva deve svilupparsi con interventi di ricerca mineraria a basso impatto. Essa deve aver termine entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano ed è soggetta a norme e modalità di cui all'art. 19 della L.R. n. 78/98 e succ. mod. ed integr., oltre che al Nulla osta dell'Ente Parco.

4. La delimitazione definitiva della Z.C.C. di ricollocazione delle cave del Cardoso, all'interno dell'area di prospezione di cui al primo comma, può avvenire:

- a) attraverso un piano particolareggiato, sorretto da studi di V.I.A.;
- b) all'interno della più generale revisione dei perimetri estrattivi di cui al successivo art. 20.

5. L'estensione della Z.C.C. di ricollocazione non deve superare il 50% della superficie complessiva dell'area di prospezione estrattiva iniziale, comprendendovi all'interno sia i siti estrattivi e le discariche, sia le infrastrutture viarie e di servizio.

6. Con la delimitazione dei perimetri definitivi della Z.C.C. di ricollocazione, le aree di prospezione non ricomprese nel Comparto utilizzabile per l'attività estrattiva, torneranno a far parte del territorio del Parco, quali Zone C di cui all'art. 16 delle N.T.A.P.P.

7. L'area di prospezione per la Pietra del Cardoso è elencata nelle tabelle di cui all'art. 13, comma 7, tabella seconda, delle Z.C.C., nonché all'art. 11, comma 4, tabella seconda, dei Bacini. L'area di prospezione è delimitata negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettere b2) e b4) delle presenti N.T.A.A.E.

Art. 15 - Aree di reintegrazione paesistico-ambientale (A.R.P.A.)

1. L'A.A.E. individua le A.R.P.A. in quelle aree critiche e maggiormente vulnerabili dai punti di vista ambientale, paesistico ed idrogeologico, che si pongono esternamente alle Z.C.C. di cui all'art. 13 e all'interno dei Bacini di cui all'art. 11.

2. L'A.A.E. individua e definisce due tipologie di A.R.P.A.:

- a) A.R.P.A. 1: in cui si prevede la progressiva dismissione di siti estrattivi ed i conseguenti interventi specificati alle categorie RE.2, RQ.1 e RQ.2 del precedente art. 8;
- b) A.R.P.A. 2: in cui si prevedono interventi specificati alle categorie CO, MA, RE.1 e RE.2 del precedente art. 8.

3. Le cave in attività, localizzate in A.R.P.A. 1, proseguono i piani di coltivazione approvati fino alla loro scadenza temporale. Rientrano in questa condizione anche i piani di coltivazione presentati ai Comuni prima dell'adozione del Piano, a condizione che l'intero loro iter autorizzativo si concluda entro 12 mesi dall'adozione stessa.

4. E' possibile autorizzare un successivo piano di coltivazione "a chiusura", rispetto a quanto sopra indicato, purché tutte le attività del presente e del precedente comma abbiano la loro conclusione entro cinque anni dalla data di approvazione del Piano.

5. Il piano di coltivazione "a chiusura" assume forma e contenuti di progetto di "risistemazione ambientale", come disciplinato dal Regolamento soprattutto a riguardo del prelievo di lapidei ornamentali. In esso possono essere compresi interventi di cui alle categorie RQ.1 e RQ.2 e, limitatamente ai ravaneti, RE.2 o TR.3, come specificato al precedente art. 8. Alla scadenza dei

‘piani a chiusura’, nelle A.R.P.A. 1 saranno possibili soltanto interventi di cui alle categorie CO, MA, RE.1, RE.2 e RQ.2, come specificato al precedente art. 8.

6. Al di fuori delle A.R.P.A., le risistemazioni ambientali dei siti di cava e delle relative discariche sono possibili relativamente ai seguenti interventi di cui alle categorie specificate:

- a) nell’area parco: CO e MA;
- b) nell’area contigua: CO, MA, RE.1, RE.2 e RQ.2.

7. Le A.R.P.A., sia di tipo 1 sia di tipo 2, sono rispettivamente elencate nelle tabelle qui di seguito riportate. Entrambe le tipologie di A.R.P.A. sono delimitate negli elaborati grafici di cui all’art. 3, comma 1, lettera b2) e b4) delle presenti N.T.A.A.E.:

<i>N.</i>	<i>Denominazione A.R.P.A. 1</i>	<i>Bacino estrattivo</i>	<i>Categorie d’intervento</i>
1	Cantonaccio	Cantonaccio	RQ.1-RE.2
3	M. Cavallo	M. Cavallo	RQ.1-RE.2-RQ.2
4	Area dolomia Forno	Serroni Sordola	RE.1
5	Cardoso	Cardoso Pruno	RQ.1
6	La Penna	La Penna	RQ.1
7	Buche Carpineto	Buche Carpineto	RQ.1-RE.2

<i>N.</i>	<i>Denominazione A.R.P.A. 2</i>	<i>Bacino estrattivo</i>	<i>Categorie d’intervento</i>
1	Cava del Mischio	Solco d’Equi	MA
2	Sigliola	Solco d’Equi	RE.1-RE.2
3	Orto di Donna	Orto di Donna Val Serenaia	RE.1-RE.2-RQ.2
4	Val Serenaia ravaneto	Orto di Donna Val Serenaia	RE.2
5	Canal d’Abbia	Piscinicchi	RQ.1-RQ.2
6	Morlungo	M. Sagro Morlungo	MA
7	Carcaraia doline (1,2)	Carcaraia	CO
8	S. Viano	M. Pallerina	MA
9	Borella Bancaio Alto	Arnetola Sud	RE.2-RQ.1-RQ.2
10	Boana	Boana	RE.1-RE.2
11	Renara	Gronda	RE.2-RQ.1-RQ.2
12	Passo Sella	M. Macina	RE.1-RE.2
13	Brugiana	Brugiana	RE.1-RE.2
14	Palazzolo	Valsora Giacceto	MA-RQ.2
15	Isola Santa	Isola Santa	MA-RQ.2
16	Zucco Pelato	M. Pelato	RE.1-RE.2
17	Castellaccio	Canale delle Gobbie	RE.1-RE.2
18	Canale del Freddone	Tre Fiumi	RE.1-RE.2
19	Caprara ravaneto	Caprara	RE.2
20	Tacca Bianca	Tacca Bianca	MA-RQ.2
21	Mortigliani	M. Altissimo Est	RE.2
22	Monte Carchio Sud	Monte Carchio	RE.2
23	Retro Corchia	M. Corchia	MA
24	Trambiserra Nord	Trambiserra	MA-RE.2
25	La Cappella Est	La Cappella	CO-RQ.2
26	Mont’Alto	Mont’Alto	CO
27	Grotte Bianche Sullioni	Grotte Bianche Sullioni	CO
28	La Risvolta Ovest	La Risvolta	MA
29	Timo Potottori Petarocchia	Mulina Monte di Stazzema	MA-RQ.2

30	M. Costa (Seravezza)	M. Costa	RE.1-RE.2
31	Ceragiola (Seravezza) Solaio	Ceragiola Solaio	RE.2-RQ.1-RQ.2

TITOLO III
NORME PER PARTICOLARI TIPI DI RISORSE

Art. 16 - Ravaneti

1. L'Ente Parco promuove la gestione ambientale e paesaggistica dei ravaneti, da definirsi all'interno dei piani di coltivazione e dei progetti di risistemazione dei siti estrattivi, in conformità ai seguenti principi:

- a) i ravaneti costituiscono un aspetto caratterizzante del paesaggio apuano, non solo dei luoghi in cui prevalgono gli assetti produttivi e le trasformazioni minerarie, di modo che la loro gestione attiva è obiettivo specifico del Piano;
- b) la gestione attiva dei ravaneti delle cave in esercizio è sostenuta da interventi progettuali che garantiscano le migliori condizioni di stabilità, consentano la restituzione paesaggistica, nonché il modellamento funzionale all'attività di cava, con la possibilità di stoccaggi provvisori degli inerti prodotti;
- c) i ravaneti naturalizzati e quelli caratterizzati da reperti emergenti di archeologia industriale devono essere sottratti agli interventi di rimozione e di sostanziale modifica.

2. I piani e i progetti devono escludere l'abbandono definitivo lungo i versanti montani dei materiali inerti di scarto produttivo derivanti dalle attività estrattive, prevedendo sempre infrastrutture o comunque soluzioni capaci di consentirne la rimozione dai ravaneti una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi in sede progettuale anche in relazione alla diversa natura dei luoghi.

3. Il Regolamento disciplina nello specifico la materia dei ravaneti nel rispetto dei principi sopra esposti.

Art. 17 - Materiali ornamentali storici

1. L'A.A.E. tutela e valorizza i siti estrattivi e le zone di reperimento di materiali ornamentali di valore storico, sia nelle Z.C.C. sia nel territorio del Parco, come geositi (o geotopi) di valenza territoriale, ambientale e paesaggistica.

2. L'estrazione dei materiali ornamentali storici è sempre limitata e finalizzata a lavorazioni conseguenti in loco. Le azioni di escavazione o di reperimento dovranno garantire l'uso durevole della risorsa e pure la valorizzazione dei litotipi a fini prevalentemente artistici, artigianali, didattici e scientifici.

3. L'escavazione di materiali ornamentali storici nelle Z.C.C., anche di tipologia 1, è sottoposta a limitazioni quantitative, negli stessi termini delle Z.C.C. di tipologia 2, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) delle presenti N.T.A.A.E., in base a progetti e programmi di utilizzo contingentato della risorsa per attività di restauro e di produzione artistica e artigianale di pregio.

4. Nel territorio del Parco, il prelievo di materiali ornamentali storici è eccezionalmente autorizzabile se consistente in interventi puntuali e ambientalmente sostenibili, escludendo la realizzazione di nuove infrastrutture per l'accesso ai siti individuati. Tali prelievi devono essere finalizzati a lavori di restauro filologico di monumenti, in accordo con i principi della "Carta

italiana del restauro” di Roma (1972), o a produzioni artistiche e artigianali di significativo e riconosciuto valore.

5. Il Regolamento elenca i litotipi identificati come materiali ornamentali storici e disciplina, nel dettaglio, le attività di escavazione degli stessi nelle Z.C.C., e gli interventi occasionali di eventuale reperimento nel territorio del Parco.

6. Materiali ornamentali storici sono sommariamente localizzati negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b3) delle presenti N.T.A.A.E.

Art. 18 - Aree archeologiche dei lapidei apuani

1. L'A.A.E. stabilisce una prima individuazione di Aree archeologiche dei lapidei apuani, ovvero sia di zone di Parco e di area contigua con rilevante presenza di antichi siti di escavazione e di beni di testimonianza storica, culturale ed ambientale connessi con l'attività estrattiva.

2. I siti e i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale, connessi con l'attività estrattiva, sono individuati negli elaborati grafici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b3) delle presenti N.T.A.A.E.

3. Le individuazioni di cui al precedente comma 2 costituiscono un contributo conoscitivo e una proposta operativa per l'istituzione del Parco archeologico delle Alpi Apuane, di cui all'art. 114, commi 15 e 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 19 - Bacino sperimentale Arni-Arnetola

1. L'Ente Parco sostiene studi e ricerche e favorisce pure azioni progettuali per rendere effettiva l'attività di coltivazione in galleria, ad elevata profondità, lungo passanti stradali, dopo aver individuato nel Bacino Arni-Arnetola il luogo più idoneo a tale sperimentazione, con le azioni di valorizzazione e tutela già indicate all'art. 6, comma 3, delle presenti N.T.A.A.E.

2. L'attivazione del Bacino sperimentale Arni-Arnetola, una volta confermata la sua fattibilità progettuale e verificata la sua compatibilità ambientale:

- a) è finalizzata principalmente alla ricollocazione di cave in attività, con precedenza a quelle poste in contesti ambientali critici o prossime all'esaurimento;
- b) è rimessa alla variante generale di cui al successivo articolo, con definizione degli esatti perimetri e acquisiti pure gli elementi conoscitivi della campagna di rilevamento ivi specificata.

3. Il Bacino sperimentale Arni-Arnetola è elencato nelle tabella di cui all'art. 11 e rappresentato nell'elaborato grafico di cui all'art. 3, comma 1, lettera b1) delle presenti N.T.A.A.E.

Art. 20 - Revisione dei perimetri estrattivi

1. I perimetri delle Z.C.C. e comunque delle aree estrattive dei territori disciplinati dal Piano sono sottoposti a revisione generale, attraverso una variante allo stesso strumento di pianificazione, entro cinque anni dall'approvazione delle presenti N.T.A.A.E. e non prima di aver acquisito i seguenti atti e documenti:

- a) i Piani delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili (P.A.E.R.P.) delle Province di Lucca e Massa-Carrara, di cui al Capo II della L.R. n. 78/98 e succ. mod. ed integr.;
- b) i risultati della campagna di rilevamento in corso, a cura del Servizio Geologico Nazionale e della Regione Toscana, delle varietà merceologiche dei lapidei apuani e dello stato di fatturazione principale degli ammassi rocciosi.